COMMISSIONE
EUROPEA

ALTA
RAPPRESENTANTE_DELL'UNION
E EUROPEA_PER GLI AFFARI
ESTERI_E LA POLITICA DI
SICUREZZA

Bruxelles, 10.6.2013
JOIN(2013) 21 final

2013/0199 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

RELAZIONE

(1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ha attuato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011. La decisione 2011/782/PESC è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2012/739/PESC del Consiglio.

(2) La decisione 2012/739/PESC è scaduta il 1° giugno 2013.

(3) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

(4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare la decisione 2013/255/PESC.

(5) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012.

2013/0199 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria[1] ha attuato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011[2]. La decisione 2012/739/PESC del Consiglio[3], del 29 novembre 2012, ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC.

(2) La decisione 2012/739/PESC è scaduta il 1° giugno 2013.

(3) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC[4] relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

(4) Poiché le misure richieste dalla decisione 2013/255/PESC rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la loro attuazione è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

(1) l'articolo 2 è soppresso.

(2) L'articolo 2 *bis* è sostituito da quanto segue:

"*Articolo 2* bis

1. È vietato:

[1] GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
[2] GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.
[3] GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.
[4] GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna elencati nell'allegato IA, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per operazioni connesse alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.".

(3) Al paragrafo 2 dell'articolo 2 *quater*, le parole "vietata dagli articoli 2 e 2 *bis* del presente regolamento" sono sostituite da quanto segue:

"vietata dall'articolo 2 *bis* del presente regolamento".

(4) L'articolo 3 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

"1. È vietato:

(a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati nell'allegato IA, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

(b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

(c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).".

(b) Il paragrafo 2 è soppresso.

(c) Il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:

"3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a

vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.

Lo Stato membro interessato informa entro quattro settimane gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione concessa a norma del primo comma.".

(5) È inserito il seguente articolo 6 *bis*:

"*Articolo 6* bis

1. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione, l'acquisto o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni, a condizione che:

(a) l'autorità competente abbia consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo competente della coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione;

(b) l'autorità competente abbia accertato che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica;

ii) le attività in questione non vanno, direttamente o indirettamente, a favore di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento e

(c) l'autorità competente abbia chiesto adeguate garanzie contro l'uso improprio dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sulle controparti dell'operazione.

2. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.".

(6) È inserito il seguente articolo 9 *bis*:

"*Articolo 9* bis

1. In deroga agli articoli 8 e 9, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o delle tecnologie chiave elencate nell'allegato VI, o la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi, oppure di finanziamenti o di assistenza finanziaria, a condizione che:

(a) l'autorità competente abbia consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo competente della coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione;

(b) l'autorità competente abbia accertato che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica;

ii) le attività in questione non vanno direttamente o indirettamente a favore di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento e

(c) l'autorità competente abbia chiesto adeguate garanzie contro l'uso improprio dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sull'utilizzatore finale, sulla data, sul percorso e sulla destinazione finale della consegna.

2. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.".

(7) È inserito il seguente articolo 13 *bis*:

"*Articolo 13* bis

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la concessione di prestiti o crediti finanziari, l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione o la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriana/o di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), a condizione che:

(a) l'autorità competente abbia consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo competente della coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione;

(b) l'autorità competente abbia accertato che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica;

ii) le attività in questione non vanno direttamente o indirettamente a favore di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento e

(c) l'autorità competente abbia chiesto adeguate garanzie contro l'uso improprio dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti dell'operazione.

2. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.".

(8) È inserito il seguente articolo 25 *bis*:

"*Articolo 25* bis

1. In deroga alle lettere a) e c) dell'articolo 25, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'apertura di un nuovo conto bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o controllata, a condizione che:

(a) l'autorità competente abbia consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo competente della coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione;

(b) l'autorità competente abbia accertato che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica;

ii) le attività in questione non vanno direttamente o indirettamente a favore di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento e

(c) l'autorità competente abbia chiesto adeguate garanzie contro l'uso improprio dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione.

2. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.".

(9) L'allegato I è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente